

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CFA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 095/CFA– RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. DA PARTE DEI SIGG.RI TARDELLA MARIA FRANCESCA E FIORETTI ROBERTO - NOTA N.3024/159 PF16-17 GP/BLP DEL 26.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

La società sportiva Maceratese S.r.l., con ricorso ricevuto via pec il 6.12.2016, ritualmente notificato alla Procura Federale, ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale, per quanto qui ha interesse, il Tribunale Federale Nazionale, in condivisione con la contestazione rivolta dal Requirente, ha irrogato, alla ricorrente società, 3 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato Lega Pro in corso, in relazione alle seguenti contestazioni:

a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. per non aver provveduto entro il termine del 7.7.2016 al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2015;

b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., per non aver provveduto entro il termine del 30.6.2016 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti rispettivamente fino al mese di aprile e fino al mese di maggio 2016 ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. per non aver provveduto entro il termine del 30.6.2016 al pagamento del debito IVA relativo all'anno di imposta 2015.

La società ricorda, nel suo gravame, come la vicenda tragga origine da una nota Co.vi.soc. del 17.6.2016, con la quale si informava il sodalizio che, da un controllo del prospetto PA (ex art. 85 lett. C delle NOIF), era stata rilevata una carenza patrimoniale pari ad €. 245.667,00.

A ciò si replicava che, effettivamente e per un mero errore materiale nella compilazione del prospetto (addebitato sostanzialmente ad una inesperienza della società che, nell'adempiere alle formalità richieste, aveva errato nel non includere nello stesso prospetto gli investimenti compiuti nell'impianto sportivo e, inoltre, nel non aver considerato il credito derivante dai trasferimenti di calciatori) erano state appostate nel conto patrimoniale voci non corrette.

Per effetto di ciò, modificato il prospetto, lo sbilancio patrimoniale risultava però ammontare, ad avviso della società, a soli €. 34.291,00 subito ripianato con un versamento infruttifero c/soci, per €. 35.000,00, disposto il 7 luglio 2016 dal socio Piangiarelli.

La Commissione, però, non aveva aderito a tali giustificazioni e aveva riferito la violazione che precede alla Procura Federale la quale, con la nota pure evidenziata in epigrafe, aveva deferito al Tribunale Federale Nazionale i dirigenti e la società, quest'ultima anche per responsabilità propria nelle violazioni richiamate chiedendone la punizione secondo quanto previsto dal Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016.

Quel Collegio, all'esito della riunione del 18 novembre 2016 ha irrogato, per quanto riguarda la posizione qui cognita, punti 3 di penalizzazione in classifica alla S.S. Maceratese da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

In punto di merito si è ritenuto, da un lato, che la compilazione del prospetto PA rientra nella discrezionale competenza e valutazione della società per cui corretto era da considerarsi il rapporto sfavorevole indicato dal Co.vi.soc, modificato solo successivamente e a seguito di informativa della Commissione federale.

In ogni caso, il ripianamento attuato dal socio mediante bonifico bancario per €. 35.000,00 era da ritenersi tardivo in quanto "è avvenuto con bonifico bancario disposto in data 8.7.2016, così come risulta dal documento allegato...".

Lo stesso inadempimento, nei termini perentori previsti, era a dirsi per il mancato pagamento di ritenute Irpef, contributi Inps e del debito IVA, anno di imposta 2015; ragione per cui si è inflitta la sanzione oggetto del gravame in discussione.

Gravame che, nella parte motiva, nulla adduce in ordine alla sanzione comminata per il mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali, mentre articola tutte le difese in ordine a quella connessa al prospetto PA, per la cui violazione è stato comminato 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione e che, nelle conclusioni, si chiede di elidere in accoglimento e con parziale riforma della decisione di prime cure.

In particolare, si ripetono integralmente le motivazioni già sottoposte alla Co.vi.soc e al Tribunale Federale Nazionale circa la correttezza dell'operato della società che, nei termini, ossia entro il 7.7.2016, avrebbe operato il richiesto ripianamento della situazione (e correlato prospetto) patrimoniale mediante il bonifico bancario disposto – come da ricevuta dell'ordine di bonifico da parte della banca – dal socio Piangiarelli.

All'odierna adunanza di questa Sezione Unite il cons. Giuseppe Chinè, per la Procura Federale e gli avv.ti Chiacchio e Nascimbeni hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive pretese.

La Corte esaminati gli atti e ascoltati il rappresentante della Procura Federale e i difensori della reclamante rileva, preliminarmente, che malgrado il reclamo sia stato nominalmente proposto avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, alla luce dei dispiegati motivi e dell'esplicita conclusione ivi formulata (confermata anche negli interventi orali), esso deve ritenersi oggettivamente limitato alla richiesta di revoca della sanzione di un punto di penalizzazione in relazione alla contestata violazione del mancato ripianamento della carenza patrimoniale, così come risultante dal parametro PA al 31.12.2015.

Precisato questo, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e, nei limiti sopra precisati, deve ritenersi che la richiesta di parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, con revoca della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione per la violazione contestata sub a), sia meritevole di accoglimento.

La società Maceratese, nel suo atto di reclamo, ha premesso e ammesso di essere incorsa in un'errata compilazione del prospetto PA in esame, a ciò indotta da una normativa asseritamente di non facile accesso interpretativo. Il prospetto è stato però immediatamente corretto (il 27.6.2016) in sede di revisione operata in base all'iniziale contestazione della Co.vi.soc. (nota n. 7496.04/GC/cc del 17.6.2016), includendovi l'importo degli investimenti effettuati nell'impiantistica sportiva. A questo, sempre secondo l'assunto di parte ricorrente, deve aggiungersi il credito (€. 120.000,00) derivante dal saldo attivo della campagna trasferimenti, come da certificazione della Lega Pro depositata in atti.

Ad avviso della società, quindi, il disavanzo patrimoniale avrebbe dovuto essere considerato interamente ripianato per effetto di queste due poste attive ma, in ogni caso, detto risultato doveva considerarsi ugualmente raggiunto, insieme agli investimenti nell'impiantistica, anche solo per

effetto del credito derivante dalla campagna trasferimento dei calciatori, indipendentemente dal versamento infruttifero effettuato da un socio, in data 7.7.2016, di €. 35.000,00.

Il Tribunale Federale Nazionale, all'esito del dibattimento tenutosi il 18.11.2016, in disparte la posizione dei dirigenti, ha invece accolto le conclusioni della Procura Federale osservando, sullo specifico punto, che "A tutto voler concedere, anche rideterminando la carenza patrimoniale in €. 34.291,00 anziché in €. 245.667,00, continuerebbe a sussistere in capo alla deferita (la soc. Maceratese n.d.r.), alla data del 7/7/2016, l'inadempimento contestato".

E, questo, in ragione del fatto che il ripianamento patrimoniale non poteva dirsi conseguito alla data del 7.7.2016 in quanto il bonifico ordinato da parte del socio Piangiarelli, ancorché ordinato lo stesso 7 luglio, era stato disposto dalla Banca il giorno seguente, 8.7.2016 ossia, in sintesi, oltre il termine perentorio previsto.

Il ricorso contesta la impugnata decisione sotto un triplice profilo: a) l'iniziale prospetto, portante lo sbilancio patrimoniale, era stato tempestivamente rettificato includendovi (o, più correttamente, escludendole dall'attivo) le poste relative agli investimenti effettuati sugli impianti sportivi; b) non era stato considerato, nell'attivo patrimoniale, il credito derivante dal saldo positivo della campagna trasferimenti, pari ad €. 120.000,00, alla data del 5.7.2016; c) il versamento del socio di maggioranza Piangiarelli, pari ad €. 35.000,00 doveva essere considerato tempestivo in quanto effettuato il giorno 7 luglio 2016, ore 15,55.

Al riguardo la Corte osserva:

a) Il primo motivo dedotto non può essere accolto, in quanto il Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016 disciplina la fase procedimentale di presentazione, contestazione e ripianamento, con espressioni letterali e scadenze temporali estremamente chiare e inequivocabili, almeno secondo le comuni regole ermeneutiche.

Al Titolo I, punto B) si dispone che le società dovevano, entro il 10.6.2016 (o in caso di Divisione Unica, il 24 giugno) depositare il prospetto con il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. c) par. IX delle NOIF. L'inosservanza di detto termine comporta la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. La Co.vi.soc., da parte sua, doveva contestare il mancato rispetto del parametro PA, nella misura minima di 0,18 Unità, entro il 17 giugno e le società provvedere al ripianamento dell'eventuale carenza entro il 7.7.2016 dovevano (i termini sono sempre perentori).

Alla luce del chiaro quadro cronologico, il susseguirsi degli atti compiuti dalla società indica che se la prima scadenza risulta rispettata, al pari di quanto effettuato in sede di contestazione dalla Co.vi.soc., non può concedersi rilievo alcuno alla successiva integrazione e correzione della situazione patrimoniale effettuata oltre lo stesso termine ultimo, ossia il 27.6.2016.

Termine che, come ricordato, è perentorio e non meramente ordinatorio.

A tal proposito, l'invio della rettifica tramite pec, più volte sottolineato dalla parte, nulla aggiunge alla sua intrinseca irrilevanza, in quanto il sistema di Posta Certificata è stato introdotto nei procedimenti amministrativi e giudiziari al solo fine di attestare la provenienza da un soggetto certo nella sua identità e con indubitabile fissazione del momento di spedizione e ricezione. Nulla si modifica o aggiunge, con tale mezzo, alla sostanziale natura ed efficacia del contenuto dell'atto spedito che, perciò, risulta tardivamente corretto.

b) Il secondo motivo, allo stesso modo e in linea con quanto dedotto dal Giudice di prime cure, non può ugualmente essere accolto.

Infatti, è la stessa società che nella sua nota del 15.7.2016, inviata alla Co.vi.soc, nel contestare la carenza patrimoniale di €. 245.667,00, assumeva che il complessivo ripianamento ammontava ad €. 252.200,00. A questo risultato si giungeva sia calcolando il saldo attivo della campagna trasferimenti, sia calcolando la somma di €. 132.000,00 derivante dai versamenti c/soci infruttiferi, effettuati dal socio di maggioranza, tra cui quello di cui si discute, ossia €. 35.000,00 versato in data 7.7.2016.

Il prospetto, pertanto, include già la posta attiva di €. 120.000,00 derivante dal saldo attivo della campagna trasferimenti, per cui esso già contribuisce alla formazione della carenza patrimoniale evidenziata in €. 34.291,00 e non può essere nuovamente imputato.

La validità ed efficacia, ai fini di ripianamento della carenza patrimoniale, del contributo di €. 35.000,00 effettuato dal socio Piangiarelli assume, perciò, valore dirimente e non può essere

considerato, come invece afferma parte ricorrente, un *quid pluris* rispetto ad un saldo attivo già conseguito.

Il Tribunale Federale Nazionale, nella sua motivazione, pur sintetica, ha espresso tuttavia il convincimento che il ripianamento non poteva considerarsi utilmente effettuato in quanto, alla data del 7 luglio 2016, era stato sì ordinato il bonifico di €. 35.000,00 a favore della società, ma lo stesso era stato materialmente effettuato il giorno successivo alle ore 08,33, quindi oltre il termine perentorio indicato dal Com. Uff. n. 368/A.

La Corte è di contrario avviso.

La conclusione avversata del Tribunale Federale Nazionale si fonda, a tutta evidenza, sulla netta distinzione che, in materia di adempimento di obbligazioni pecuniarie, si fa intorno al momento in cui può assumersi come estinta l'obbligazione, soprattutto quando ad essa si giunga attraverso l'uso di mezzi di pagamento come assegni bancari o circolari, in luogo della moneta avente corso legale, ai sensi dell'art. 1277 c.c..

A questo riguardo vanno espresse le seguenti considerazioni che, connesse funzionalmente tra loro, consentono di giungere ad un convincimento diverso da quello espresso dal Giudice di prime cure.

Secondo un orientamento risalente (cfr. Cass. Civ. sez. III n. 12324/05) l'uso di mezzi di pagamento, in luogo del versamento di moneta, configura una *datio in solutum* o, più precisamente, una proposta di *datio pro solvendo*, la cui capacità estintiva dell'obbligazione sconta il favorevole assenso, anche preventivo, del creditore ed è realizzata attraverso l'intreccio tra delegazione, dazione in pagamento, compensazione ed altri istituti. Ne consegue che la consegna dell'assegno, sia bancario che circolare, a differenza della cambiale, era considerata incompatibile con l'immediato effetto estintivo del debito.

Tale orientamento è stato poi successivamente rivisto, tanto che si è giunti, in estrema sintesi (cfr. Cass. SS.UU. civili n. 13658/2010), a considerare, nell'immanenza del principio di correttezza e buona fede che incombe anche sul creditore:

- che l'inciso "moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento" contenuto [nell'art. 1277, comma 1, cod. civ.](#), "significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio";

- che "la moneta avente corso legale", "non è l'oggetto del pagamento" perché questo "è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro";

- che, inoltre, "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito" ("nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza") cosicché il ricorso a tali strumenti finanziari deve ritenersi idoneo a tale fine.

La regola affermata consente di essere richiamata, con ancora più incisività, anche qualora il pagamento avvenga con bonifico bancario. Infatti, anche se è diversa la natura di tale mezzo di pagamento, l'accettazione del delegato dell'ordine di versare la somma relativa (diventa irreversibile con l'attribuzione del C.R.O.) assume il significato che non solo è stata verificata la provvista giacente ma anche che la stessa somma è uscita definitivamente dalla disponibilità del delegante ed è destinata ad entrare nel patrimonio del creditore-delegatario; possono così ritenersi concretizzati gli effetti solutori ad esso connessi.

Se questo può affermarsi in via generale, a maggior ragione esso pare riverberare effetti congruenti nella presente fattispecie.

Il Com. Uff. n. 368/A richiamato, dispone infatti che "Il ripianamento della eventuale carenza può essere effettuato entro il termine del 7.7.2016 ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante...finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Un dato letterale ed uno finalistico confortano la conclusione cui è giunta questa Corte in adesione al ricordato orientamento giurisprudenziale.

Il primo poggia sulla previsione che il ripianamento può essere *effettuato* a mezzo di finanziamenti postergati di soci.

Ad avviso del Collegio, l'uso del participio passato del verbo effettuare induce a ritenere che si sia voluto dare risalto, in un contesto sostanziale, all'azione dinamica di assicurare, garantire, provvedere a colmare lo sbilancio patrimoniale attraverso la messa a disposizione di mezzi finanziari adeguati. E l'indicazione all' "effettuazione" sembra che possa ragionevolmente riferirsi al momento in cui il soggetto agente pone in essere l'operazione che, secondo il principio della regolarità causale, concretizzerà il raggiungimento dell'obiettivo piuttosto che a quello successivo e formale – inevitabile secondo la medesima regola dell' *id quod plerumque accidit* – in cui la posta, da un punto di vista di elemento contabile, potrà essere iscritta in bilancio.

Il secondo argomento poggia sul fatto che la disciplina ricordata ha il proprio principio fondante nella volontà di assicurare che le società abbiano patrimoni che siano sufficienti a svolgere in maniera proficua la propria attività sportiva e ad adempiere, con puntualità, alle proprie obbligazioni verso i calciatori e i terzi.

E questo, sempre nel ricordato principio di correttezza e buona fede, non può che essere connesso ad un patrimonio che sia rispettoso dei parametri valoriali imposti e raggiunti per effetto delle operazioni di ripianamento poste in essere nei termini indicati.

D'altro canto, poi, la ricordata differenziazione temporale tra momento del pagamento con mezzo diverso dalla moneta (peraltro impossibile nel caso concreto visti i limiti imposti dalla normativa di settore che obbliga il ricorso a strumenti diversi) e quello dell'estinzione, attiene al tipico rapporto obbligazionario tra debitore e creditore (a cui è sembrato rifarsi il giudice di primo grado) mentre in questo caso si è in presenza di un apporto di capitale (per le s.r.l. v. l' art. 2467 c.c., che può ritenersi principio generale) che ha struttura, natura e finalità diverse.

In conclusione e alla luce delle considerazioni fin qui svolte, può ritenersi che l'effettuazione del ripianamento patrimoniale, richiesta dalla norma entro il termine del 7.7.2016, possa ritenersi concretizzata nel momento in cui si è disposto, in modo irreversibile, il trasferimento di denaro dal socio alla società, come è avvenuto nel caso di specie.

Risulta così realizzato il presupposto indicato nel Com. Uff. n. 368/A su richiamato.

Per questi motivi la C.F.A., a Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Maceratese di Macerata, in riforma della decisione di primo grado riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI:

- **SOTTOVIA GIANLUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**
- **CESTARO MARCELLO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**
- **PENOCCHIO DIEGO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**
- **CAMPEDELLI IGOR ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;**
- **BENIGNI SILVIA ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;**
- **BENIGNI ROBERTO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;**
- **MEZZAROMA MASSIMO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA;**
- **CASSINGENA DARIO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;**
- **CUNICO TIZIANO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;**

- **LEONARDI PIETRO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA;**
- **MANCINI LUCA ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;**

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. DELLE SOCIETÀ:

- **VICENZA CALCIO SPA;**
 - **BRESCIA CALCIO SPA;**
- **NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

Il deferimento della Procura federale
--

Con provvedimento del 14.9.2016 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

✓ **Sottovia Gianluca**, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin, in data 22 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2012 e dell'esercizio 2013 della Società Calcio Padova Spa;

✓ **Cestaro Marcello**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2012 della Società Padova Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 3.400.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Jonas Lennart Portin, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

✓ **Penocchio Diego**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Niccolò Galli ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.700.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci;

✓ **Campedelli Igor**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 1.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Thomas Fabbri nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Luigi Palumbo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.591.666,67 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire

perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

✓ **Benigni Silvia**, all'epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Zsolt Tamási e Matteo Di Gennaro, in data 29 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa; violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Emiliano Storani e Daniele Gragnoli, in data 26 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2012/2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, poi fallita;

✓ **Benigni Roberto**, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2011 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa una plusvalenza fittizia di € 3.300.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Matteo Di Gennaro, nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Zsolt Tamási ad un valore abnorme che andava svalutato di € 3.300.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

✓ **Mezzaroma Massimo**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 della Società AC Siena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.100.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Alberto Galuppo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.793.592 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale; violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Andrea Rossi e Alberto Galuppo, in data 22 e 20 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2011/2012 e 2012/2013 della Società AC Siena Spa;

✓ **Cassingena Dario**, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale,

per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini, in data 28 giugno 2013, indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 della Società Vicenza Calcio Spa;

✓ **Cunico Tiziano**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2013 della Società Vicenza Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Mattia Sandrini, nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2014 della Società Vicenza Calcio Spa il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Milos Malivojevic ad un valore abnorme che andava svalutato di € 920.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 ed a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

✓ **Faccioli Luca**, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini, in data 30 agosto 2013, indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio 2013 della Società Novara Calcio Spa;

✓ **De Salvo Massimo**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 della Società Novara Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Casarini, nonché per avere contabilizzato il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Federico Davighi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.013.832 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate ad occultare le reali perdite dell'esercizio 2013 e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci;

✓ **Leonardi Pietro**, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa: - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le seguenti variazioni di tesseramento indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite della Società FC Parma Spa al 30 giugno 2011, 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014 e rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci: • in data 22 giugno 2012 calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin; • in data 24 giugno 2011 calciatori Matteo Mandorlini e Cristian Pedrinelli; • in data 30 giugno 2011 calciatori Luigi Palumbo e Thomas Fabbri; • in data 29 giugno 2011 calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro; • in data 26 giugno 2013 calciatori Emilio Storani e Daniele Gragnoli; • in data 20/22 giugno 2012 calciatori Alberto Galuppo e Andrea Rossi; • in data 23 gennaio 2012 calciatori Joel Obi, Eloge Koffi Yao Guy, Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti; • in data 19 giugno 2014 calciatori Lorenzo Crisetig e Eloge Koffi Yao Guy; • in data 28 giugno 2013 calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini; • in data 30 agosto 2013 calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini. - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi

1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2011 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di complessivi € 8.636.100 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Matteo Mandorlini (plusvalenza di € 2.994.500), Luigi Palumbo (plusvalenza di € 1.998.600) e Zsolt Tamási (plusvalenza di € 3.370.000), occultando le reali perdite dell'esercizio 2010/2011 e rinviando nel tempo l'obbligo di intervento di ricapitalizzazione dei soci; - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 11.674.517 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Niccolò Galli (plusvalenza di € 3.875.000), Alberto Galuppo (plusvalenza di € 2.400.000), Joel Obi (plusvalenza di € 3.400.000 e Eloge Koffi Yao Guy (plusvalenza di € 1.999.517), nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 i diritti alle prestazioni dei calciatori Cristian Pedrinelli, Thomas Fabbri e Matteo Di Gennaro ad un valore abnorme, diritti che andavano svalutati rispettivamente per € 2.320.000, € 1.520.000 e € 2.640.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l'intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale; - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2013 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 6.832.489 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Emilio Storani (plusvalenza di € 3.197.100), Milos Malivojevic (plusvalenza di € 1.200.000), Diego Mella (plusvalenza di € 1.414.634) e Jacopo Galimberti (plusvalenza di € 1.020.755), nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.480.000 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l'intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

✓ **Società AC Cesena Spa** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli e al Sig. Marco Semprini nella Comunicazione di chiusura delle indagini ed oggetto di accordo *ex art. 32 sexies* CGS;

✓ **Società Vicenza Calcio Spa** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Tiziano Cunico e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in ordine all'addebito contestato al Sig. Dario Cassingena;

✓ **Società Novara Calcio Spa** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo De Salvo e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, in ordine all'addebito contestato al Sig. Luca Faccioli;

✓ **Società Brescia Calcio Spa** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle seguenti condotte ascrivibili al deceduto Sig. Luigi Corioni, legale rappresentante all'epoca dei fatti: - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Brescia Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 2.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Cristian Pedrinelli, nonché per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Mandorlini ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.866.667 secondo i principi che regolano la formazione dei bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; -

violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Cristian Pedrinelli e Matteo Mandorlini, in data 24 giugno 2011, indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 della Società Brescia Calcio Spa.

Con ulteriore provvedimento del 20.7.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:

-**Campebelli Igor**, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver contabilizzato e pagato ovvero consentito di pagare fatture per operazioni inesistenti emesse da Sinergie D'Imprese Srl, E.T.O. Sas, Studio Luca Mancini per complessivi € 4.123.690,37 in danno della Società AC Cesena Spa; - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale; - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver fornito istruzioni al Segretario della Società AC Cesena Spa, Sig. Semprini, affinché indicasse nelle variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011, dal medesimo sottoscritte per conto della Società, un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la Società FC Internazionale Spa e indicato nella scrittura privata del 31 gennaio 2011 non depositata presso la Lega di competenza, allo scopo di commettere la condotta illecita di cui al punto che precede; - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione all'applicazione dell'art. 105 delle NOIF, per aver stipulato in data 31 gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo alla Società FC Internazionale Spa con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma;

- **Mancini Luca**, all'epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa: - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver emesso nei confronti della Società AC Cesena Spa ed aver contabilizzato nei registri contabili di quest'ultima fatture per operazioni inesistenti per € 1.130.056,51 e segnatamente le fatture nn. 3, 6, 7, 80, 82, 154, 155 156 del 2009 - n. 3 e 65 del 2010 - n. 64 del 2011 - n. 2, 71, 139, 142 e 204 del 2012, nonché per aver effettuato il pagamento di tale importo a proprio favore, sottraendo indebitamente le relative somme dalle casse della Società; - violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000, in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite

inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l'iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale;

- **Società AC Cesena Spa** per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Igor Campedelli, all'epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte, nonché dal Sig. Luca Mancini, all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte.

Il giudizio di primo grado e la decisione del TFN

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, viste le istanze di riunione dei procedimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN) formulate dalle difese dei deferiti Campedelli e AC Cesena Spa e vista la non opposizione della Procura Federale ha disposto la riunione dei deferimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN).

Il TFN ha, poi, definite *ex art. 23 CGS* le posizioni dei deferiti Faccioli Luca, De Salvo Massimo e delle Società AC Cesena Spa e Novara Calcio Spa (applicazione delle sanzioni concordate ex art.23 CGS).

Al dibattimento, la Procura fedrale ha concluso per la conferma del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Gianluca Sottovia (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa): inibizione di giorni 105 e ammenda di € 1.875,00;
- Marcello Cestaro (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00;
- Diego Penocchio (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00;
- Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 30 e ammenda di € 300.000,00;
- Benigni Silvia (all'epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 17.000,00;
- Benigni Roberto (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 22.500,00;
- Mezzaroma Massimo (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa): ammenda di € 37.500,00;
- Cassingena Dario (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda € 15.000,00;
- Cunico Tiziano (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda di € 22.500,00;
- Leonardi Pietro (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa): inibizione di anni 1e ammenda di € 35.000,00;
- Vicenza Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00;
- Brescia Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00;
- Mancini Luca (all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 12 e ammenda di € 50.000,00.

Tutti i deferiti hanno esposto le loro difese anche per mezzo dei propri difensori, riportandosi altresì alle memorie difensive depositate.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, riteneva necessario, in via preliminare, acquisire ed individuare l'atto di conclusione delle indagini della Procura Federale.

Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, emetteva un Ordinanza mediante la quale concedeva un termine alla Procura Federale, per indicare l'ultimo atto di indagine.

La Procura Federale, entro i termini concessi, depositava una memoria, nella quale non veniva indicato o specificato l'ultimo atto di indagine dei due deferimenti (poi riuniti in un unico

procedimento), evidenziandosi, invece, che le indagini sono state concluse entro il prescritto termine, come prorogato. Ad avviso del TFN «l'art. 32 *ter*, 4 comma del CGS, esplicitamente dispone termini perentori affinché l'interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini e di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria per l'esercizio dell'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento. L'ultimo atto di conclusione delle indagini non può essere identificato con l'avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini indicata dalla Procura Federale. La Procura Federale con la memoria sopra indicata non ha risposto alla richiesta formulata dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, e non ha fornito alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall'art. 32 *ter* comma 4 del CGS siano stati rispettati».

Per queste ragioni, pertanto, il TFN ha dichiarato irricevibile e, di conseguenza, ha prosciolto i Signori Gianluca Sottovia, Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Roberto Benigni, Silvia Benigni, Massimo Mezzaroma, Dario Cassingena, Tiziano Cunico, Pietro Leonardi, Luca Mancini e le Società Vicenza Calcio Spa e Brescia Calcio Spa da ogni addebito.

Il ricorso del Procuratore Federale

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 37/TFN del 06.12.2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale, articolando due principali motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS in relazione all'art. 1, comma 2 CGS e art. 2, comma 6, CGS CONI, nonché art. 152 c.p.c.; erronea qualificazione dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS come "perentori" «in palese violazione della decisione della decisione della CFA, Sezioni Unite, CU n. 75 del 2016»; carenza assoluta di motivazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS sotto ulteriore profilo. Carenza assoluta di motivazione. Travisamento dei fatti.

Con il primo motivo di ricorso, in particolare, la Procura Federale contesta la qualificazione come perentori, operata dal TFN, dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, ritenendo, infatti, che in assenza di una espressa e diversa qualificazione normativa, gli stessi devono essere considerati ordinari/acceleratori e che, pertanto, l'eventuale mancato rispetto degli stessi non può comportare alcuna declatoria di irricevibilità dell'atto di deferimento prodotto dalla Procura federale.

Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia come nessuna disposizione del codice di giustizia sportiva preveda che la Procura federale debba formare/indicare un ultimo atto di indagine, né abbia il dovere di formare un elenco delle attività di indagine ordinato secondo una progressione cronologica. L'art. 32 *quinques*, comma 3, CGS prevede, invero, un termine massimo di durata delle indagini preliminari e, dunque, non è previsto che vi sia né un primo né un ultimo atto di indagine, non è definito cosa sia un atto di indagine e non è richiesto che la Procura federale formi e produca un documento denominato appunto "ultimo atto di indagine". Ciò che prevede il CGS è la durata delle indagini preliminari, con termini ben precisi, 60 giorni, ovvero 100 in caso di prima proroga, 120 giorni in caso di ulteriore proroga, dalla data di iscrizione nel registro dei procedimenti, oltre i quali gli atti acquisiti dalla Procura federale non possono essere utilizzati.

In definitiva, secondo la prospettazione della Procura, allorché la chiusura delle indagini interviene entro i suddetti termini, a seconda che siano state concesse o meno le proroghe previste, l'atto sarà tempestivo e rispettoso della procedura dettata dal CGS. Ed a tal fine, evidenzia, ancora la ricorrente Procura federale, con la nota del 16 novembre 2016 è stato fornito al Tribunale ogni utile elemento volto a consentire la verifica del pieno rispetto di tutti i termini di fase stabiliti dal CGS, ricostruendo nel dettaglio, per i due procedimenti le date di scadenza di ogni singola fase.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Procura Federale chiede, in riforma della decisione del TFN, l'annullamento della stessa, perché viziata, con conseguente rinvio dei procedimenti riuniti al TFN per l'esame nel merito.

Il sig. **Campedelli Igor**, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Belloni, ha presentato memoria a difesa, replicando puntualmente a tutto quanto dedotto dall'appellante Procura federale e ribadendo, invece, la correttezza e la fondatezza delle motivazioni rese dal Giudice di *prime cure*. Reputata contraddittoria la posizione della Procura Federale in ordine alla perentorietà dei termini di cui agli articoli 44, comma 4, CGS Coni e 32 *ter*, comma 4, CGS Fige e, perciò, ritenuto in «violazione del generale divieto di “venire contra factum proprium”» il comportamento processuale della Procura, ribadisce come la natura perentoria del termine di cui trattasi sia pacifico e come «ancor più infondato e paradossale» sia il secondo motivo di gravame.

Chiede, dunque, il sig. Campedelli, di confermare la decisione assunta dal TFN.

Anche il Sig. **Mancini Luca**, per il tramite del proprio difensore avv. Cesare Di Cintio, ha presentato controdeduzioni, articolando in modo chiaro e sintetico due principali motivi di difesa: inammissibilità del ricorso della Procura federale per erronea interpretazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (richiama, peraltro, a tal proposito, anche una recente pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni - decisione n. 58 del 2016 - nella quale è stata affermata la perentorietà dei termini di cui agli artt. 34 *bis* CGS Fige e 38 CGS Coni, non già sulla scorta del principio della “doppia azione”, sostenuto dalla Procura federale, bensì per il motivo che sostenere il contrario “contrasterebbe sia con l'interpretazione letterale delle norme in questione sia con la *ratio legis* sottesa alle stesse”, rendendo così impossibile prevedere la durata del procedimento e il tempo di assoggettamento dell'incolpato allo stesso); inammissibilità del ricorso della Procura federale per erronea interpretazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, con riferimento all'art. 32 *quinquies*, comma 3, CGS. Conclude, quindi, la difesa Mancini, chiedendo in via principale di respingere il reclamo proposto dalla Procura federale e, in via subordinata, emettersi pronuncia nel merito con proscioglimento dalle violazioni imputate.

Anche il sig. **Leonardi Pietro**, difeso dall'avv. Paolo Rodella, ha proposto dettagliate controdeduzioni, ritenendo che le disserzioni contenute nell'atto di appello proposto dalla Procura federale non colgano nel segno, essendo la natura dei termini di cui si discute certamente perentoria. Il tenore letterale e il contenuto sostanziale dell'art. 38, comma 6, CGS (*i termini previsti nel presente Codice sono perentori*), sono trancianti e non lasciano davvero spazio ad interpretazioni di sorta. Pertanto, in virtù di tale norma e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente Procura, malgrado la decisione n. 75/CFA del 2.12.16, non si può sfuggire ad una ricostruzione e considerazione unitaria di tutti i termini rinvenibile nel codice di giustizia sportiva. «Non può proprio accettarsi che alla Procura Federale venga dato l'agio non solo (come visto) di disporre a suo piacimento dei termini procedurali ma, addirittura di sorvolare come se nulla fosse su precise incombenze istruttorie poste a suo carico». Conclude, quindi, il resistente, chiedendo, in via principale, di respingere il reclamo proposto dalla Procura federale e, in via subordinata, pronuncia nel merito con proscioglimento dalle violazioni imputate.

Analoghe considerazioni difensive e conclusioni quelle svolte dal sig. **Mezzoroma Massimo**, difeso dallo stesso avv. Paolo Rodella.

Anche il sig. **Penocchio Diego**, difeso dall'avv. Alessandro Mainardi e dall'avv. Carlo Antonio Ghirardi, ha depositato apposita memoria di costituzione e risposta nel giudizio d'appello promosso dalla Procura Federale.

Eccepisce, anzitutto, il predetto resistente, l'inammissibilità dell'impugnazione della Procura federale, la quale, a dire dello stesso, non avrebbe dedotto (*i.e.* appellato) sul punto della natura del termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, termine pure esso oggetto della decisione resa dal Giudice di primo grado, che nella fattispecie non era stato rispettato. La Procura federale, in altri termini, avrebbe contestato la decisione del TFN nella sola parte in cui si è espresso sulla natura perentoria del termine di venti giorni, previsto per comunicare all'incolpato l'intenzione di procedere al deferimento, stabilito dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. «La Procura Federale» si legge nella memoria difensiva del sig. Penocchio, «nulla ha peraltro quindi, pacificamente, dedotto e/o affermato e/o lamentato in ordine alla natura del termine di 30 giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, termine pure (per tabulas) oggetto, e presupposto, della decisione resa dal Giudice di

prime cure (siccome di per sé idoneo a suffragare e condurre autonomamente a pronuncia di irricevibilità del deferimento). Termine che infatti nella fattispecie», come rilevato ed eccepito formalmente fin dalla prima memoria difensiva, non era stati rispettato «atteso che: - la comunicazione di conclusione delle indagini porta la data del 6.6.2016 ed è stata notificata al sig. Diego Penocchio in data 8.6.2016; - era stato concesso alle parti termine di giorni 30 per la presentazione di memorie o richiedere di essere sentiti; - l'azione disciplinare è stata esercitata in data 14.9.2016.

Con la conseguenza che il suddetto autonomo capo della pronuncia risulta quindi passato in giudicato; con l'ulteriore conseguenza della inammissibilità dell'appello ora proposto dalla Procura Federale, inammissibilità che viene pertanto rilevata ed eccepita formalmente».

Il gravame sarebbe, comunque, infondato. L'assunto posto a fondamento dell'impugnazione e, cioè, a dire del resistente, la non perentorietà del termine di 20 giorni di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, sarebbe del tutto non condivisibile, anche considerato che l'art. 38, comma 6, CGS dispone, senza operare distinzione o specificazione alcuna, che “*tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori*”. Tale interpretazione non lascerebbe dubbio di sorta alcuno e non consentirebbe altra e diversa valutazione che conduca ad affermare la non perentorietà di alcuni termini.

Del resto, contrariamente a quanto affermato dalla Procura Federale, non troverebbero ingresso, nella fattispecie, i principi e le norme del processo civile, atteso che, per espressa previsione in tale senso (art. 2, comma 6, CGS) detta possibilità risulta circoscritta a quanto “non disciplinato”, mentre, come anzidetto, nel caso in questione, vi è espressa previsione normativa che sancisce la perentorietà dei termini.

In conclusione, il resistente Penocchio chiede sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura Federale o, in subordine, che lo stesso sia respinto, con conferma della decisione resa dal TFN.

Considerazioni difensive sostanzialmente sovrapponibili sono svolte dalla **società spa Brescia Calcio**, in persona dell'Amministratore delegato Sig. Rinaldo Sagramola, rappresentata dall'avv. Carlo Antonio Ghirardi, che ha anche concluso nei medesimi, prima indicati, termini.

La decisione della CFA

All'udienza fissata, per il giorno 25 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, riunita a sezioni unite, sono comparsi:

-l'avv. Chitè, in rappresentanza della Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello;

-l'avv. Ghirardi, per gli appellati Penocchio e Brescia Calcio, che, riportandosi alle proprie difese scritte, ha preliminarmente insistito sull'eccezione di giudicato e relativa inammissibilità del ricorso della Procura federale;

-l'avv. Rodella, per i sigg.ri Leonardi e Mezzaroma, che, richiamate le proprie argomentazioni difensive già svolte in sede di controdeduzioni, ha evidenziato come la Procura non ha assolto al proprio onere probatorio con riferimento all'ordinanza istruttoria del TFN;

-l'avv. Di Cintio, per il sig. Mancini, che, ribadite le deduzioni difensive svolte in forma scritta, ha evidenziato come il termine di cui trattasi non possa che essere qualificato come perentorio;

-l'avv. Diana, per Cassingena, Cunico e Vicenza Calcio, che si è associato alle eccezioni di inammissibilità del ricorso della Procura federale;

-l'avv. Miranda, per il resistente Campedelli, che si è associato alle eccezioni di inammissibilità del ricorso della Procura federale.

L'avv. Chitè, per la Procura federale, in breve replica a quanto eccepito in ordine alla inammissibilità del ricorso, ha evidenziato come già nello stesso titolo del primo motivo di gravame si ricava l'intenzione di contestare, per tutti i termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS (e non solo per quello dei venti giorni) l'affermata natura perentoria degli stessi.

Dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Deve in via logicamente preliminare essere dapprima scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso della Procura federale, sollevata dal sig. Penocchio e dalla società Brescia Calcio, in sede di controdeduzioni, e ribadita anche in udienza dall'avv. Ghirardi. Eccezione cui, in udienza, si sono associate anche altre parti resistenti.

L'eccezione è priva di pregio.

La decisione del Tribunale impugnata dalla Procura federale sembra far "generale" riferimento ai termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Afferma, in breve, il TFN: la predetta norma dispone termini perentori affinché l'interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini della intenzione della Procura di procedere nei suoi confronti e, successivamente, perché sia notificato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, l'atto di incolpazione mediante deferimento. Ora, siccome la Procura federale non ha specificato quale è l'ultimo atto di indagine e questo non può essere identificato con l'avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini, non è stata fornita «alcuna prova utile a far ritenere che i termini perentori previsti dall'art. 32 *ter* comma 4 del CGS siano stati rispettati».

Ora, a ben vedere, lo schema del ricorso della Procura federale sembra, invero, ripercorre la traccia motiva della decisione del Tribunale federale nazionale, contestando – anch'essa in "generale" – la qualificazione, come perentori, dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Dunque, sia il termine di giorni venti per la comunicazione della notizia di conclusione delle indagini, sia quello successivo di giorni trenta per l'esercizio dell'azione disciplinare. Sotto tale profilo, come correttamente evidenziato, in sede di replica dibattimentale, dall'avv. Chitè, già nella stessa intestazione del primo motivo di gravame è possibile ricavare la volontà della pubblica accusa federale di contestare l'«erronea qualificazione dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS come "perentori"», dunque, tanto quello anzidetto di giorni venti per la comunicazione conclusione indagini, quanto quello di giorni trenta per la formulazione della incolpazione vera e propria.

Peraltra, a ben vedere, l'impugnazione proposta dalla Procura federale è incentrata piuttosto sull'esito cui conduce la qualificazione, operata dal Tribunale di *prime cure*, come perentori dei termini di cui trattasi, a prescindere se tale risultato (irricevibilità) derivi dalla violazione del primo termine (venti giorni per la comunicazione di conclusione indagini) o dalla violazione del secondo termine (trenta giorni per il deferimento).

In ogni caso, la complessiva stesura dell'atto di appello e lo stesso espresso riferimento alla decisione del 2 dicembre 2016, n. 075/CFA, unitamente al titolo del motivo d'appello, non lasciano dubbi in ordine alla volontà della ricorrente di contestare (quantomeno, anche) l'affermazione di perentorietà del termine di giorni trenta previsto dalla norma di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Disattesa, dunque, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Procura federale, nel merito lo stesso è fondato e merita accoglimento.

Non merita, in primo luogo, condivisione il ragionamento del Tribunale federale nazionale sotteso alla decisione in ordine all'infruttuoso trascorrere dei termini asseritamente perentori di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

L'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, prevede: «quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (...)».

L'art. 32 *quinquies* CGS prevede, invece, che il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia e deve, a tal fine, iscrivere nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante o quello diverso (max 100 gg., prima proroga, max 120 gg., seconda proroga) stabilito

dalla proroga eventualmente richiesta ed autorizzata dalla Procura generale dello Sport, prescrivendo che «gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».

Orbene, dalla nota del 18 novembre 2016 della Procura federale, di risposta all'ordinanza istruttoria del TFN e dalla relativa documentazione acquisita al procedimento, si ricava quanto segue:

Proc. n. 638 pf15-16

- Iscrizione registro dei procedimenti in data 18.01.2016 (proroga concessa 2 volte);
- termine finale comprese proroghe in data 17.05.2016 (120 giorni dalla data di registrazione);
- notifica avviso di conclusione indagini in data 6.06.2016 (20 giorni dal 17.5.2016);
- notifica deferimento in data 14.09.2016.

Proc. n. 642 pf15-16

- Iscrizione registro dei procedimenti in data 20.01.2016 (proroga concessa 2 volte);
- termine finale comprese proroghe in data 19.05.2016 (120 giorni dalla data di registrazione);
- notifica avviso di conclusione indagini in data 31.05.2016 (20 giorni dal 19.5.2016);
- notifica deferimento in data 20.07.2016.

Deve, dunque, in via incidentale, per quanto di non decisivo rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal TFN, nel caso di specie, l'avviso di conclusione indagini risulta essere stato notificato entro giorni venti dal termine massimo (come ritualmente prorogato) previsto dalla disposizione prima ricordata per l'espletamento delle stesse.

Ad ogni buon conto, anche laddove così non fosse, non occorre dimenticare che, come espressamente disposto dalla norma di cui all'art. 32 *quinquies* CGS e come affermato da consolidata giurisprudenza degli organi federali di giustizia sportiva, la sanzione, per il caso dello svolgimento di indagini oltre il termine indicato, sarebbe stata quella della inutilizzabilità dei detti (tardivi) atti di indagine e non anche quella della inammissibilità o improcedibilità o irricevibilità del deferimento.

In ogni caso, la questione rimane assorbita dalla definizione di quella più generale relativa alla natura perentoria o meno dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Sotto tale profilo, come si diceva, questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 075/CFA, con cui ha escluso la perentorietà dei suddetti termini, escludendo l'improcedibilità o irricevibilità del deferimento effettuato dopo l'infruttuoso trascorrere del termine di giorni trenta, anche nel caso, quale quello qui in rilievo, in cui si asserisce come non rispettato il termine di giorni venti per l'avviso di conclusione indagini, necessariamente propedeutico all'esercizio dell'azione disciplinare.

Orbene, questo Collegio non intende discostarsi dalla suddetta decisione ancora di recente assunta e di seguito, quindi, richiama i tratti salienti del ragionamento logico-giuridico sotteso alla medesima.

L'azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concessi ai deferiti per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentiti, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale ad una dichiarazione di improcedibilità o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori.

Rinunciando ad ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva FIGC e CONI, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all'inosservanza degli stessi, in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare ai termini di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS agli stessi deve essere negata natura perentoria.

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite della decisione n. 075/CFA prima richiamata – e che qui evidentemente si condivide – la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell'interprete, dunque,

qualificare il termine di cui trattasi.

E qui viene in rilievo l'art. 38, comma 6, CGS a norma del quale "tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori". Norma che si applicherebbe, in sostanza, anche ai termini previsti dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS. Tale assunto non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici delle Sezioni Unite di questa Corte, nella stesura della prima richiamata decisione, "non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell'arco dell'intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato". Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all'art. 34 *bis* (rubricato "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi"); all'art. 23, comma 2, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all'art. 32 *sexies* (intestato "Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione").

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente o attraverso una formale qualificazione o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell'attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico svolto nella suddetta decisione, ad escludere la perentorietà del termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III ("Organi della giustizia sportiva"), laddove l'art. 38 è, invece, inserito nel titolo IV ("Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento alla perentorietà, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 38, comma 6, CGS, vale con riguardo ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, "Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti".

Al più, prosegue la suddetta pronuncia, "il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all'instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione". Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere *ex se* i diritti e le garanzie difensive dell'altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, già affermata, come detto, da precedenti decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, appare coerente con il sistema, senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17). Infatti, "l'organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte".

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una "sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare di responsabilità)", si tratta quindi di una "fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell'assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole". Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi,

anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della "intempestiva" citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un "termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti *itinerari* procedurali", ossia ad imprimere un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo temperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l'indagato che, all'esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell'apposito registro. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio.

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32, *ter*, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l'audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale "deve" esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all'interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi. Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all'art. 38, comma 6, CGS, "occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all'art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»", che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

"Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»".

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento per la fattispecie deve essere individuata in quella dettata dall'art. 152 c.p.c. (rubricato "Termini legali e termini giudiziari"), che così recita al comma 2: "I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori", con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS.

Riepilogando, dunque, deve escludersi che i termini tutti di cui all'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbiano natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l'inosservanza degli stessi, nei termini e nei limiti sopra precisati, non avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il relativo esame del merito.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO:

- **DEL SIG. TACCONE WALTER PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.;**
- **DEL SIG. TACCONE MASSIMILIANO CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 3025/161 PF 16-17 GT/GB DEL 26.09.2016
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

La decisione impugnata dal Procuratore Federale ha prosciolto la Società Avellino 1912 S.r.l. e i due tesserati Sigg. Taccone Walter e Taccone Massimiliano dagli addebiti loro ascritti, in relazione alla asserita violazione della normativa federale in materia di mancati o ritardati pagamenti dei corrispettivi a società calcistiche stranieri, per la cessione dei diritti relative alle prestazioni dei calciatori tesserati.

In particolare, con provvedimento prot. 3025/161pf16-17/GP/gb, in data 26.9.2016, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 S.r.l.;
- il Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 S.r.l.:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24.6.2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31.3.2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati.

Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Avellino 1912 S.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 S.r.l., dal Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Avellino 1912 S.r.l., come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, per non aver corrisposto, entro il 24.6.2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo

e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31.3.2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con la decisione impugnata, ha prosciolti i deferiti da tutti gli addebiti loro contestati, evidenziando che, nella complessa operazione oggetto di attenzione da parte degli organi della Co.Vi.Soc..

Il Procuratore Federale contesta analiticamente la decisione di primo grado e ripropone tutti gli addebiti contenuti nell'atto di deferimento, chiedendo la riforma della decisione di proscioglimento e la condanna degli incolpati alle sanzioni indicate nei provvedimenti adottati dall'organo requirente.

Gli incolpati hanno replicato alle tesi esposte dalla Procura Federale, depositando documenti e memorie.

Il reclamo è infondato, per le ragioni di seguito esposte, le quali confermano e sviluppano il nucleo della motivazione della decisione di primo grado.

Giova evidenziare che il deferimento degli incolpati si basa essenzialmente sulla nota in data 9/8/2016, con la quale la Co.Vi.So.C. aveva rilevato che, alla data del 24/6/2016, la società Avellino, "secondo quanto previsto dal Titoli I), par. I), lett. D), del Comunicato Ufficiale 367/A del 26/4/2016" non ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31/3/2016, nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi ad acquisizioni internazionali di calciatori.

Nello specifico, secondo la tesi della CoVi.So.C., fatta propria dalla Procura Federale, l'Avellino non avrebbe versato quanto dovuto al Fulham FC Limited per la cessione del calciatore Trotta, secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 8.1.2015.

Anche mettendo da parte le questioni riguardanti la disciplina delle cessioni in ambito internazionale e la portata degli obblighi gravanti sulle società calcistiche e sui loro legali rappresentanti, risulta documentalmente smentito il presupposto fattuale su cui si regge l'incolpazione.

La violazione ascritta ai deferiti, infatti, presuppone che si sia effettivamente maturato un inadempimento contrattuale, consistente nel mancato pagamento delle competenze economiche dovute alla società estera, nel termine previsto nell'atto di cessione.

La decisione di primo grado ha esattamente sottolineato che il contratto di cessione evidenzia la presenza di due tipi di pagamenti previsti in capo al cessionario Avellino, quello "fisso", conseguente alla cessione del calciatore Trotta e quello "variabile", esigibile dalla cedente in caso di ulteriore vendita del calciatore (da parte della cessionaria) ad altro sodalizio sportivo e sempre che si sia verificato l'ottenimento di un "profitto" da parte dell'Avellino.

I due pagamenti - quello fisso e quello variabile - hanno, secondo quanto previsto dal contratto, una esigibilità differente: la quota fissa può essere richiesta in seguito della vendita (punto 3.2 del contratto); quella variabile, invece, secondo i punti da 3.3 a 3.8 dello stesso contratto, è subordinata alla ulteriore vendita del calciatore a terzi, non solo al conseguimento di un "profitto" da parte dell'Avellino, ma anche alla ulteriore condizione costituita dalla richiesta di pagamento da parte del Fulham all'Avellino.

La documentazione in atti, se da un lato conferma la esigibilità della quota fissa, attesa sia la esecuzione del contratto di cessione del calciatore Trotta sia la esistenza del giudizio poi transatto avente ad oggetto il saldo della quota fissa, dall'altro esclude la esigibilità della quota variabile.

Non risulta in atti la richiesta che il Fulham avrebbe dovuto inoltrare all'Avellino per ottenere il versamento della quota variabile, peraltro non determinata nel suo ammontare.

Su questo aspetto, il reclamo della Procura Federale osserva che, in base alle clausole contrattuali (punto 3.6), l'Avellino avrebbe dovuto tempestivamente avvisare il Fulham per iscritto, entro 7 giorni, dell'intervenuta cessione del calciatore Trotta al Sassuolo Calcio, nel mese di gennaio, per il corrispettivo di € 1.200.000, oltre IVA.

Pertanto, a suo dire, il debito nei riguardi della società Fulham doveva considerarsi pienamente esigibile e liquido.

Effettivamente, la decisione di primo grado non approfondisce questo aspetto della vicenda.

Tuttavia, al proposito, è sufficiente rilevare che risulta comprovata la tempestiva comunicazione al Fulham della intervenuta cessione, effettuata con messaggio di posta elettronica del 22.1.2016. Pertanto, la società straniera avrebbe dovuto formulare la richiesta del pagamento, indicando l'ammontare della somma eventualmente rivendicata.

Solo a partire da tale momento il credito del Fulham si sarebbe potuto considerare liquido ed esigibile.

Non sussiste, pertanto, il contestato inadempimento contrattuale e le correlate responsabilità disciplinari degli incolpati.

Resterebbe in ogni caso da stabilire se le sanzioni previste dalla normativa federale per il caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie possa estendersi anche alla diversa fattispecie della omissione di comunicazioni obbligatorie. La questione, tuttavia, è priva di concreto rilievo, una volta appurato che, in linea di fatto, l'Avellino ha provveduto tempestivamente alle prescritte comunicazioni alla controparte contrattuale.

Si deve ritenere, inoltre, che l'obbligazione della società Avellino non fosse "liquida", in quanto risultava non facilmente determinabile la misura della quota variabile, in relazione al duplice aspetto riguardante il calcolo della voce "*profit*" e ai tempi di corresponsione delle somme dovute.

A conferma di questa circostanza è sufficiente evidenziare che tra il Fulham e l'Avellino si è sviluppato un contenzioso sfociato in una decisione transattiva, conclusa nell'ambito del giudizio arbitrale internazionale, riguardante proprio l'esatta determinazione del rapporto obbligatorio tra le due società calcistiche, anche con riferimento alla parte variabile dell'accordo di cessione.

In definitiva, quindi, come condivisibilmente affermato dal tribunale Federale, la comunicazione in data 24.6.2016, inviata dall'Avellino alla Co.Vi.So.C. , risulta rispondente agli adempimenti previsti dal Com. Uff. n. 367/A del 2016,

Conclusivamente, pertanto, il reclamo della Procura Federale deve essere respinto, con la conseguente conferma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IV COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. PAOLO TEPSICH AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.

Con istanza in data 30.12.2016, il signor Paolo Tepsich, premesso che:

a) con Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012, il Comitato Regionale Toscana aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell'inibizione per mesi 18, conseguente all'accertata violazione dei doveri di correttezza e trasparenza consistente nella falsa attestazione dell'attività arbitrale svolta, finalizzata ad aggirare il sistema informatico all'epoca utilizzato che non consentiva all'arbitro che avesse diretto più gare nella medesima giornata di ottenere più di un rimborso;

b) con Com. Uff. n. 14 del 10.9.2012 la Commissione Disciplina Nazionale aveva confermato la decisione del Comitato Regionale Toscana;

c) il periodo di inibizione è scaduto il 22.11.2013;
chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura, dopo aver ricordato che in data 6.9.2015 era stata già presentata istanza di riabilitazione, prima della scadenza dei termini previsti, chiedeva respingersi l'istanza *de qua* in considerazione del fatto che l'istante avesse ricavato vantaggio economico dal fatto che aveva cagionato la sanzione.

L'istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

- a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;
- b) che abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;
- c) che sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, i presupposti di cui alle lettere b) e c) sono stati documentati e non contestati neanche dal rappresentante della Procura.

In particolare, deve evidenziarsi come l'AIA abbia modificato la disposizione che vietava a ciascun associato di arbitrare più gare nel medesimo giorno, facendo così venir meno la possibilità che la violazione all'epoca contestata possa essere reiterata.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'istante ha posto in essere una condotta finalizzata non già ad un'indebita locupletazione bensì una falsificazione dei dati da inserire nel sistema informatico così da ottenere rimborsi (non dovuti ma) corrispondenti al numero di gare effettivamente arbitrate.

Pertanto, ferma restando la gravità della falsificazione posta in essere, dalla stessa non è conseguito un indebito arricchimento ostativo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Paolo Tepsich concede la riabilitazione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 20 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio